

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **76/1971** (ECLI:IT:COST:1971:76)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALTE**

Presidente: **BRANCA** - Redattore: - Relatore: **ROCCHETTI**

Camera di Consiglio del **10/03/1971**; Decisione del **25/03/1971**

Deposito del **05/04/1971**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **5536**

Atti decisi:

N. 76

ORDINANZA 25 MARZO 1971

Deposito in cancelleria: 5 aprile 1971.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 87 del 7 aprile 1971.

Pres. BRANCA - Rel. ROCCHETTI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALLOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.lg. 11 febbraio 1948, n. 50, recante sanzioni per omessa denuncia di stranieri o apolidi, promosso con ordinanza emessa il 22

novembre 1969 dal pretore di Genova nel procedimento penale a carico di Ridondelli Mario, iscritta al n. 23 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57 del 4 marzo 1970.

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1971 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto che, con ordinanza 22 novembre 1969, il pretore di Genova ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.lg. 11 febbraio 1948, n. 50, recante sanzioni per la omessa denuncia di stranieri o apolidi (d.lg. sul quale questa Corte si è già pronunciata ad altro proposito con sentenza n. 104 del 19 giugno 1969);

che, secondo il pretore di Genova, l'art. 2 violerebbe il principio di uguaglianza, innanzi tutto perché la mancata denuncia di stranieri o apolidi da parte di chi li alloggia o li ospita o li assume al lavoro comporta una pena più elevata di quella stabilita per reati altrettanto o addirittura più gravi, come la violazione, da parte di chi dà alloggio per mercede, " di prescrizioni della legge o dell'autorità", prevista nell'art. 665, terzo comma, cod. pen.; in secondo luogo perché irroga la stessa pena a ipotesi criminose diverse, cioè tanto a chi dia alloggio per mercede quanto a chi dia ospitalità gratuita o "del tutto isolata";

che non vi è stata costituzione di parti.

Considerato che, come risulta anche dall'art. 1 dello stesso d.lg. 1948, n. 50, il legislatore ha ritenuto più grave la mancata denuncia di uno straniero o d'un apolide che la mancata denuncia d'un cittadino, con valutazione politica insindacabile da questa Corte; cosicché la pena più elevata stabilita per il primo reato ha la sua giustificazione razionale;

che la mancata denuncia da parte di chi dà alloggio per mercede o di chi lo fa gratuitamente o saltuariamente non dà luogo a diverse figure di reato, ma attiene alle diverse situazioni e circostanze in cui il reato si commette, situazioni e circostanze delle quali il giudice può tener conto nel graduare la pena spaziando dal massimo al minimo edittale;

che perciò la questione appare *ictu oculi* infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50 (sanzioni per omessa denuncia di stranieri o apolidi), sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.